

## Vademecum per gli Affiliati ed Enti Aggregati alla Federazione

In previsione della definitiva esecutività del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR, General Data Protection Regulation 2016/679), prevista per il prossimo 25 Maggio, con il presente documento si cerca di indicare ed analizzare le principali questioni con le quali le associazioni e le società dilettantistiche sportive dovranno confrontarsi per risultare in regola con le novità introdotte dal suddetto Regolamento Europeo.

Il GDPR si occupa del diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

E'importante precisare che il prossimo 25 Maggio nessun "cataclisma" si abatterà sul mondo delle associazioni sportive, in quanto il regolamento Europeo non stravolge completamente i concetti ed i principi fondamentali della precedente legislazione in materia della protezione dei dati, ovvero il Codice della Privacy nazionale.

Si tratta infatti di apportare delle modifiche ed implementare gli adempimenti introdotti dal regolamento, tenendo presente due aspetti fondamentali:

- 1. In caso di inadempimento sono previste sanzioni del 4 % del fatturato fino a 20 milioni di euro (si precisa che da un'interpretazione di una pubblicazione di un provvedimento del Garante n.121 del 22/02/2018, sembrava che ci fosse una proroga di 6 mesi per l'applicazione delle sanzioni previste dal GDPR in caso di mancato inizio del percorso di implementazione GDPR, analogamente a quanto avvenuto da parte dell'Autorità Garante francese CNIL; tale interpretazione è stata smentita ufficialmente dall'Autorità Garante con apposita nota del 19/04/2018);**
- 2. Il prossimo 25 maggio deve essere considerato come l'inizio di un percorso volto all'adeguamento ai principi ed alle indicazioni del Regolamento Europeo, tenendo conto che ci saranno sempre degli aggiornamenti da attuare nel corso del tempo.**  
**In particolare sarà importante verificare come la normativa nazionale coordinerà l'attuale Codice della Privacy con il GDPR, per tramite di un apposito Decreto Legislativo, ad oggi non ancora emanato.**

Di seguito evidenziamo le principali novità introdotte dal GDPR:

### REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO (ART. 30 DEL REG. UE)

Una delle importanti novità introdotte è il Registro delle Attività di Trattamento.

Tale novità prende le mosse dal Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 che all'articolo 34 prevedeva l'adozione del Documento Programmatico della Sicurezza, poi abrogato con D.L. n. 5/2012.

Si trattava di un documento contenente informazioni riguardanti l'elenco dei trattamenti di dati personali, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati, l'analisi dei rischi che incombevano sui dati, le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati.

Il Registro delle attività di trattamento è un documento ove rendicontare tutte le attività in materia di protezione e circolazione dei dati personali per poter dimostrare la conformità di tutti i trattamenti alle disposizioni del regolamento.

Nello specifico l'art. 30 del GDPR specifica che:

*“ 1. Ogni titolare del trattamento tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.*

*Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:*

*a) il nome ed i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;*

*b) le finalità del trattamento;*

*c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;*

*d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali,*

*e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo od un organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*

*f)ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;*

*g)ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.*

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 30 comma 5, l'obbligo della tenuta di questo registro, non si applica alle imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o riguardi determinate categorie di dati.

**A parere dello scrivente e viste le interpretazioni del Garante sulla materia, consideriamo l'adozione del Registro come un'attività che rientra tra quelle obbligatorie.**

Allegato al presente documento forniamo un esempio del registro in formato EXCEL da poter utilizzare per creare il proprio Registro delle attività dei trattamenti.

#### INFORMATIVA (ART. 13 e 14 DEL REG. UE)

Un ulteriore novità è rappresentata dall'informativa, ovvero il documento che fornisce tutte le informazioni all'interessato, i cui dati personali vengono raccolti.

L'art. 13 e 14 indicano infatti il contenuto dell'informativa che risulta essere più ampio, rispetto alla precedente normativa nazionale.

Sarà necessario pertanto predisporre una nuova informativa da far visionare a tutti i destinatari del trattamento dati, ovvero gli utenti dei circoli/associazioni da sostituire all'attuale.

**Per quanto concerne l'attività statutaria istituzionale riconducibile alla partecipazione ad attività derivanti dall'Affiliazione alla Federazione Italiana Vela, l'obbligo di informazione sarà ricompreso dalle informative federali, allegata s e per esteso sul sito web Fui rispettivi moduli federali, mentre per tutte quelle attività previste dai singoli statuti degli Affiliati/Enti aggregati (es. noleggio, comodato, attività sociali, ricreative ecc.), per le quali sia necessario recepire dati personali o sensibili, sarà necessario adottare una propria informativa da conferire agli utenti.**

**NB. Se il trattamento dei dati personali raccolti verrà utilizzato per le finalità strettamente ricomprese nello statuto sociale il consenso al trattamento degli**

**stessi dati non è necessario ai sensi dell'art.6 del GDPR, mentre per le finalità di profilazione, promozionale, pubblicitaria e di marketing, il trattamento potrà avvenire solo con apposito consenso.**

Allegato alla presente, la bozza di informativa da adottare per l'attività NON FIV

### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO o RDP)

Il GDPR prevede una figura particolare e molto importante, che si aggiunge a quelle classiche quali Titolare e Responsabile del trattamento, ovvero il Responsabile della Protezione dei Dati Personali.

In sintesi questa figura informa e consiglia il Titolare o Responsabile del Trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo e verifica l'attuazione e applicazione dello stesso, fungendo da punto di contatto tra il Titolare ed il Garante della protezione dei dati personali, oltre ad essere il punto di riferimento per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o esercizio dei loro diritti.

L'art. 37, comma I, identifica per quali soggetti la nomina del DPO è obbligatoria:

- a) Il Trattamento è effettuato da un'autorità pubblica;
- b) Le attività principali del Titolare soggetto privato, consistono nel monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c) Le attività principali del Titolare soggetto privato, riguardano dati sensibili (cfr art.9 GDPR) o dati giudiziari su larga scala.

**Dall'analisi dei sopra citati punti appare evidente che per il panorama nazionale degli Affiliati ed Enti Aggregati alla Federazione Italiana Vela, la designazione di un DPO NON sia un adempimento obbligatorio.**

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti potrete inviare un e-mail all'indirizzo di posta dedicato [privacy@federvela.it](mailto:privacy@federvela.it)

*Il DPO  
Avv. Fabrizio Venturi*